

REGOLAMENTO (CE) N. 2375/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94, i valori forfettari all'importazione non sono più applicabili se durante sette giorni consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun corso medio rappresentativo; che, quando in virtù di tale disposizione nessun valore forfettario all'importazione è applicabile per un determinato prodotto, è opportuno disporre che il valore forfettario all'importazione applicabile al prodotto considerato sia pari all'ultima media dei valori forfettari in vigore; che occorre altresì precisare che l'utilizzazione quale valore forfettario all'importazione dell'ultimo valore unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96⁽⁶⁾, è limitata all'inizio di ciascun periodo d'applicazione indicato nell'allegato del regolamento suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«4. Durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato, i valori forfettari all'importazione restano in vigore fintantoché non siano modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun corso medio rappresentativo.

Quando in applicazione del precedente comma non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.

5. In deroga al paragrafo 1, a partire dal giorno dei periodi d'applicazione indicati nella parte A dell'allegato, fintantoché non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, il valore forfettario applicabile per un prodotto è pari all'ultimo valore unitario in vigore per lo stesso prodotto ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 1.